

Verbale commissione Sicurezza del 9 aprile 2024.

Riunione in modalità mista, presenza ed on line. Presenti: Matteucci, Casillo, Gallo, Francioli e Passeri.

ODG:

1. Novità normative;
2. Iniziative di formazione;
3. Aggiornamento su gruppi di lavoro UNI;
4. varie ed eventuali

La seduta si apre alle ore 17.30.

Salutati i presenti, il Coordinatore passa all'esame dei punti all'O.d.g.

1. Novità normative

Nell'ambito del decreto-legge n. 19/2024 "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" è stata inserita la modifica dell'art. 27 del D. Lgs. 81/08 "Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi" con la previsione di una patente a punti per imprese e lavoratori autonomi che siano impegnati in cantieri edili.

La nuova formulazione è stata intesa come un inasprimento delle norme a seguito dell'evento infortunistico mortale plurimo avvenuto nel cantiere di via Mariti a Firenze.

Il decreto prevede il rilascio da parte delle sedi territoriali dell'Ispettorato del lavoro della patente a punti a partire da ottobre 2024.

Il Responsabile legale dell'impresa o il lavoratore autonomo richiedente devono possedere:

- a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
- b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi i cui all'articolo 37;
- c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, formativi previsti dal presente decreto;
- d) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
- e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- f) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti. La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo:

- a) accertamento delle violazioni di cui all'Allegato I: dieci crediti;
- b) accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell'Allegato XI: sette crediti;
- c) provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22.02.2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: cinque crediti;
- d) riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
 - 1) la morte: venti crediti;
 - 2) un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: quindici crediti;
 - 3) un'inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: dieci crediti.

Su queste decurtazioni occorre chiarire se i provvedimenti debbano andare in giudicato (come sembrerebbe logico) per poter applicare la decurtazione: in questo caso in particolare in caso di infortunio il provvedimento arriverà dopo molti anni visti i tempi dei procedimenti penali.

I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, dei corsi di cui all'articolo 37, comma 7. Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Il comma 7 citato ha questo testo: "7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo."

Dovrà quindi essere chiarito quale tipo di corso deve essere frequentato e questo potrà essere forse chiarito nel nuovo accordo Stato – Regioni sulla formazione.

2. Iniziative di formazione.

Nell'ambito delle iniziative da proporre per l'aggiornamento di CSP / CSE gli argomenti che verranno inoltrati come proposte al responsabile dell'Ordine per la formazione sono relativi a:

1. Ponteggi ed opere provvisorie nei cantieri edili: ponteggi, ponti su ruote, ponti su cavalletti, castelli di tiro, scale.
2. La sicurezza nel cantiere stradale ed autostradale: normativa di riferimento, principi del segnalamento temporaneo, schemi di cantierizzazione, esempi pratici.
3. Documentazione di cantiere per la sicurezza sul lavoro.
4. Attrezzature di lavoro e verifiche periodiche.
5. Il rischio amianto nei cantieri edili.

Nell'ambito delle iniziative relative alla sicurezza ed igiene del lavoro il nostro Ordine organizzerà il 30 maggio p.v. una iniziativa promossa dalla commissione sicurezza e dalla commissione giovani per la promozione della sicurezza del lavoro nelle nuove generazioni di ingegneri. Il titolo dovrebbe essere "Diffondere la cultura della Sicurezza sul lavoro" ed avrà la forma di un seminario di 3 ore che darà ai partecipanti 3 CFP. Per quanto riguarda l'evento di cui si è parlato nella scorsa riunione, promosso dalla Federazione Regionale in relazione alla formazione al momento è stato rinviato all'autunno e ne sarà discusso nella prossima riunione della commissione sicurezza di Federazione.

3. Aggiornamento su gruppi di lavoro UNI

Nell'ambito del gruppo UNI/CT 042/GL 59 "Salute e sicurezza dei lavoratori esposti ad agenti chimici, polveri e fibre" è già stata emessa la norma UNI 11870:2022 su "Materiali contenenti amianto - Criteri e metodi per l'individuazione e il censimento nelle strutture edilizie, nelle macchine e negli impianti".

E' invece in fase di indagine pubblica la norma UNI "Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento – Criteri per l'identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi". Le osservazioni pervenute al testo sono in fase di discussione nell'ambito del gruppo di lavoro.

4. Varie ed eventuali.

Niente da discutere.

La riunione si chiude alle ore 19.00.